

I gruppi di tacchini risultati positivi sono contati una volta sola per ciclo, indipendentemente dal numero delle operazioni di campionamento e prova, e vengono notificati solo nell'anno del primo esito positivo del campionamento. La prevalenza va calcolata separatamente per i gruppi di tacchini da ingrasso e per i gruppi di tacchini adulti da riproduzione.

4.2. Relazioni

4.2.1. Le informazioni da trasmettere sono:

- a) il numero totale di gruppi di tacchini da ingrasso e di tacchini adulti da riproduzione che sono stati oggetto di analisi almeno una volta nel corso dell'anno considerato;
- b) il numero totale di gruppi di tacchini da ingrasso e di tacchini adulti da riproduzione positivi a qualunque sierotipo della salmonella nello Stato membro;
- c) il numero di gruppi di tacchini da ingrasso e di tacchini adulti da riproduzione risultati positivi almeno una volta alla *Salmonella Enteritidis* e alla *Salmonella Typhimurium* compresi i ceppi monofasici con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-;
- d) il numero di gruppi di tacchini da ingrasso e di tacchini adulti da riproduzione positivi a ciascuno dei sierotipi di salmonella o a una salmonella non specificata (isolati non tipizzabili o non sierotipizzati).

4.2.2. Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del punto 4.2.1 sono fornite separatamente per il campionamento nell'ambito dell'intero programma di controllo nazionale per la salmonella per:

- a) il campionamento effettuato dagli operatori del settore alimentare come previsto al punto 2.1. lettera a); e
- b) il campionamento ad opera delle autorità competenti come previsto al punto 2.1. lettera b).

4.2.3. I risultati delle analisi sono considerati informazioni pertinenti relative alla catena alimentare a norma di quanto disposto nella sezione III, allegato II, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Devono essere a disposizione dell'autorità competente almeno le seguenti informazioni relative a ciascun gruppo di tacchini analizzato:

- a) il riferimento dell'azienda agricola, che rimane unico nel tempo;
- b) il riferimento del gruppo, che rimane unico nel tempo;
- c) il mese di campionamento;
- d) il numero di volatili per gruppo.

I risultati e ogni altra informazione pertinente devono essere riferiti nell'ambito della relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

L'operatore del settore alimentare deve informare senza indebiti ritardi l'autorità competente del rilevamento della *Salmonella Enteritidis* e della *Salmonella Typhimurium* compresi i ceppi monofasici con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-. Lo stesso incaricherà il laboratorio di analisi di agire di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

